



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: Sig.ra De Marco Sara, nata a Napoli il 01/07/1932 matr. n. 454

Oggetto della spesa: Risarcimento danno su differenze retributive, rivalutazione monetaria, interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 291363 del 28/04/2014 (prat.n. 3829/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.3023/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della dott.ssa De Marco Sara in forma esecutiva in data 18.04.2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 40.155,20 a titolo di risarcimento danno su differenze retributive oltre rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato per metà le spese di lite tra le parti, condannando la Regione Campania al pagamento della restante metà, liquidate in €. 1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge.

La U.O.D. 03, con nota prot. n. 396020 del 10/06/2013, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; Con nota prot. n.517940 del 24/07/2014 la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3023/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.04.2014.

TOTALE DEBITO

€. 68.553,14

Dipendente sig.ra De Marco Sara , matr.n. 454

- Risarcimento danno su differenze retributive €. 40.155,20
- Interessi legali maturati al 13/03/2014 €. 26.529,10
- ulteriori interessi maturati dal 14/03/2014 al 27/11/2014 €. 219,40

Competenze per spese legali Sig.ra De Marco Sara €. 1.649,44

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 291363 del 28.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3023 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 14.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 18.04.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/08/2014

Il funzionario P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

367



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

55-14-04-00 Direzione Generale per le Risorse
Umane – U.O.D. Contenzioso del Lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Via S. Lucia, 81
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0291363 28/04/2014 13.11 30/04/14

Mitt.: A.G.C.4 Avvocatura

Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica: 4.1.1



N. Pratica: 3829/12 C.C.

Oggetto: giudizio promosso da
De Marco Sara c/Regione Campania

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 3023/2014 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro all'esito del giudizio in oggetto, notificata in forma esecutiva in data 18.4.2014, evidenziando che, in considerazione anche della notevole riduzione degli importi originariamente rivendicati, non appare opportuno proporre impugnazione avverso la pronuncia.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prov.

REPUBBLICA ITALIANA

Fascicolo n. Violante

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

16 APR. 2014

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)

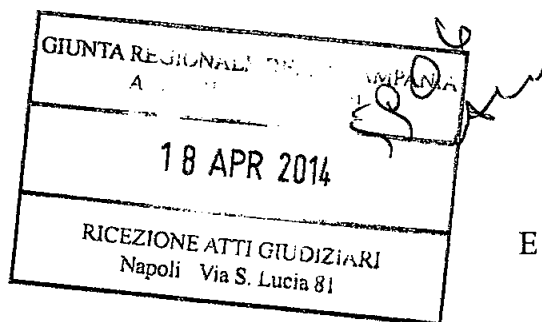
Napoli, 21/3/2014

Il Cancelliere

25452

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Manuela Montuori, in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 13.3.2014 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15528/2012 R.G. Lavoro tra

DE MARCO SARA, rappr. e dif. dagli avv. ti Silio Italoico Aedo Violante e Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona, presso il cui studio elettivamente domicilia giusta procura a margine del ricorso

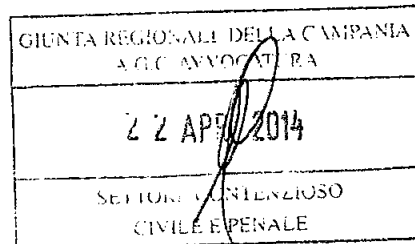


RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. rappr. e dif. dall'Avv. F. Niceforo come da procura in calce al ricorso notificato

CONVENUTO



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25.5.2012 la parte ricorrente di cui in epigrafe, ex dirigente della Regione Campania, in quiescenza dal 01.06.95, deduceva che a seguito della sentenza del TAR n. 10343/08, depositata il 18 settembre 2008, venivano annullati sia il decreto di approvazione della graduatoria, che tutti gli atti del procedimento concorsuale indetto per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania; che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 7/2010 ha ricollocato la ricorrente nella graduatoria concorsuale per l'accesso alla II qualifica in posizione n. 88, in luogo della precedente posizione n. 235, illo tempore assegnata.

Tanto premesso, dedotta la sussistenza del danno ingiusto subito dalla ricorrente a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti al dirigente appartenente alla II qualifica nel periodo compreso tra il 06.07.1991 e sino al 01.06.95, data del suo collocamento a riposo, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione resistente per la mancata nomina della ricorrente e il mancato espletamento da parte della stessa delle mansioni e funzioni di dirigente della II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale per il periodo dal 06.07.91 al 1.06.95 e, per l'effetto, condannare la predetta Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente e precisamente: la somma di euro 57.310,62 per differenze dei ratei stipendiali e di 13[^] mensilità e la somma di euro 93.504,00 per differenze tra il Trattamento di fine servizio di dirigente di II qualifica dirigenziale spettante e quello di dirigente percepito dalla ricorrente per l'indicato periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite con distrazione.

Si costituiva la Regione Campania che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva quanto alla richiesta di differenze sul TFS, e, nel merito, contestava la correttezza dei conteggi. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese di lite.

Depositata note e conteggi alternativi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.

Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che il momento cui risale l'attività lesiva deve individuarsi nella data del 18.09.2008, ovvero nella data di deposito della decisione del TAR Campania Napoli n. 10343/08 in forza della quale detta A.G.A. ha annullato il decreto di approvazione della graduatoria e tutti gli atti del procedimento concorsuale indetto per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania, graduatoria ed atti che avevano determinato la erronea collocazione della ricorrente al 235° posto in luogo dell'88° posto effettivamente a lei spettante.

Con recentissima decisione la Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire che " *il regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del g.a. alla giurisdizione del g.o. è presidiato dalla regola della generale giurisdizione del g.o. in ordine ad ogni questione che riguardi sia il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, sia, in parte, il periodo del rapporto precedente a tale data, qualora la fattispecie risulti unitaria*" (Cfr Cassa sez. unite n. 10401 del 06.05.2013). Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'illecito si sia perfezionato solo nella indicata data (18.09.08), in cui il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo che è stato causa del danno.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.

E' documentalmente provato che la ricorrente, in dipendenza della pronuncia del TAR Campania, si è collocata in posizione utile ai fini della nomina cui la

medesima aspirava. E' di immediato rilievo che la condotta della Regione Campania ha causato il fatto materiale produttivo del danno rivendicato dalla ricorrente, nonché il requisito dell'ingiustizia di tale danno, avendo l'amministrazione ritardato illegittimamente la nomina con una condotta *non iure* la cui illegittimità è stata accertata con apposita sentenza dell'AGA. Infine la circostanza dell'imputabilità soggettiva, a titolo di colta, della illegittimità provvedimentale, risulta dal fatto che la valutazione dell'incarico di coordinamento del Gruppo di lavoro a supporto della Commissione ex art. 22 L. 219/1981, espletato dalla ricorrente, come rilevato dalla citata sentenza del TAR Campania, è afflitta da un evidente vizio di motivazione, atteso che dagli atti acquisiti all'esito dell'istruttoria esperita dal AGA, non risulta l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione. In definitiva va sottolineato come l'insieme degli elementi considerati conduca a ravvisare una condotta complessiva dell'Amministrazione caratterizzata da negligenza ed imperizia nella valutazione dei titoli della ricorrente. Il risarcimento del danno può essere parametrato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito nel periodo compreso tra il 6.07.91 (data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina a dirigente di II qualifica) e fino al 1.06.95 data di collocazione in quiescenza della ricorrente.

All'istante spetta la somma complessiva di euro 40.155,20 come da conteggi depositati in data 24 febbraio 2014, conteggi redatti operando la differenza, su base di anno o frazione di anno tra il trattamento economico fondamentale spettante al dirigente di II livello, siccome precisato dalla Regione Campania con la nota Prot. 2013 del 22.11.2013, e il trattamento economico fondamentale percepito dalla ricorrente quale dirigente di I livello siccome risultante dalle buste paga depositate agli atti di causa, nonché dai prospetti riepilogativi depositati dalla stessa Regione Campania. Su detta somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno, e che pertanto costituisce debito di valore, spetta la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Del tutto arbitrario il criterio di calcolo applicato per determinare le differenze sul TFS; in particolare non è chiaro il motivo per cui la paga media mensile dell'anno 1995 viene moltiplicata per 40 anni di servizio atteso che un'eventuale risarcimento del danno dovrebbe coprire esclusivamente le differenze retributive sul TFS relative agli anni dal 1991 al 1995 e non l'intera carriera lavorativa della ricorrente. Applicando il criterio indicato nei conteggi allegati al ricorso si perviene alla richiesta della ingente somma di euro 86.073,60 del tutto sproporzionata rispetto all'eventuale danno patrimoniale subito dalla ricorrente.

Sul punto la domanda va rigettata

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. Il residuo segue la soccombenza e si ripartisce nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 40.155,20 per la causale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi nelle misura legale, dalle singole scadenze e fino alla data di deposito della sentenza, a decorrere dalla quale e fino al soddisfo sono altresì dovuti i soli interessi legali.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in 1300,00 €, oltre Iva e cpa come per legge.

Napoli, 13.03.2014

IL GIUDICE

(dott.ssa Manuela Montuori)

Manuela Montuori

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
sottoscritto cancelliere
inviata e resa pubblica
13/3/14
FUNGZIONARIO GIUDIZIARIO
REDAZIONE SEGRETERIA

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno del mese di , ad istanza della dott.ssa De Marco Sara, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritta sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3023/2014, munita di formula esecutiva, a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R.,
domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

Cuscone Maria Fortunata
18 APR 2014

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
LIBERTO

Sentenza del Trib.di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3023/2014
Dipendente De Marco Sara

Spese di lite			1.300,00
			1.300,00
CPA	4%	1.300,00	52,00
			1.352,00
IVA	22%	1.352,00	297,44
TOTALE FATTURA			1.649,44
NETTO A PAGARE			1.649,44